

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
218/2013/R/GAS**

**CONSULTAZIONE IN MERITO A DISPOSIZIONI IN TEMA DI  
BILANCIAMENTO DI MERITO ECONOMICO  
NEL SETTORE DEL GAS NATURALE**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: gas*

*22 maggio 2013*

## **Premessa**

*Questo documento ha lo scopo di illustrare gli orientamenti dell'Autorità in merito al completamento del quadro regolatorio relativo al servizio di bilanciamento, che si rende necessario con l'introduzione di una nuova sessione di mercato il giorno G-1 disposta con deliberazione 538/2012/R/GAS. I temi sono trattati inserendoli nel processo più ampio di approvazione e attuazione del Network Code sul bilanciamento che è in corso in Europa.*

*Benché infatti il Network Code al momento non sia ancora approvato e vincolante, è stato predisposto sulla base di un'ampia consultazione aperta a tutti i soggetti interessati e può essere assunto quale riferimento aggiornato degli orientamenti che la regolazione a livello europeo intende perseguire al fine di definire regole comuni in materia di bilanciamento.*

*In questo contesto, nel DCO è valutata la possibilità di realizzare una early implementation del Network Code salvaguardandone i principi o le regole "fin dove applicabili", secondo un approccio realistico che tiene conto anche della situazione reale dei mercati, della concorrenza e i vincoli operativi di gestione del servizio di trasporto e bilanciamento.*

*Tutto ciò premesso, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 1 luglio 2013, termine improrogabile di chiusura della presente consultazione. Oltre agli spunti presenti nel documento è possibile segnalare ulteriori aspetti e problematiche non evidenziate, indicando anche eventuali proposte per le possibili soluzioni. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).*

*In alternativa i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni, fax, posta:*

***Autorità per l'energia elettrica e il gas***

***Direzione Mercati***

***Unità Mercati gas all'ingrosso***

***Piazza Cavour 5 – 20121 Milano***

***tel. 02.655.65.290/284***

***fax 02.655.65.265***

***sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)***

***e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)***

## 1. Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione ARG/gas 45/11 l’Autorità ha introdotto un sistema semplificato di bilanciamento di merito economico che utilizza come unica risorsa lo stoccaggio e ne ha previsto una successiva evoluzione in modo che altre risorse, in particolare le importazioni e la rigassificazione, potessero contribuire al bilanciamento della rete.
- 1.2 Nell’attuale assetto gli operatori offrono la propria disponibilità a movimentare gas in stoccaggio, rendendolo disponibile al PSV, per le esigenze di bilanciamento e i corrispettivi di sbilanciamento sono definiti sulla base del merito economico di tali offerte. Nelle situazioni in cui la disponibilità di risorse di stoccaggio non è sufficiente a soddisfare l’esigenza del responsabile del bilanciamento di disporre di gas in rete (cioè al PSV), i prezzi di sbilanciamento sono fissati amministrativamente.
- 1.3 La Rete Europea di Gestori di Sistemi di Trasmissione del Gas (di seguito: “ENTSO”) il 21 febbraio 2013 ha consegnato all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (di seguito: “ACER”) ed ha pubblicato la propria proposta di Codice di Rete sul bilanciamento (di seguito: “*Network Code*”) che, una volta adottato dalla Commissione Europea nella forma di regolamento, dovrà essere applicato, nei tempi previsti dal medesimo regolamento, da tutti gli Stati Membri.<sup>1</sup>
- 1.4 La proposta di *Network Code*, essendo stata predisposta sulla base di un’ampia consultazione aperta a tutti i soggetti interessati, ancorché al momento non vincolante e definitiva, può essere assunta quale riferimento aggiornato degli orientamenti che la regolazione, a livello europeo, intende perseguire al fine di definire regole comuni in materia di bilanciamento.
- 1.5 L’implementazione del *Network Code* coinvolge fasi successive e diversi soggetti in Italia e all’estero e pertanto, al fine di rendere efficiente e coordinato tale processo, l’Autorità, con deliberazione 538/2012/R/GAS, ha avviato un procedimento finalizzato a individuarne le modalità e tempistiche applicative più efficienti. Esse dovranno tenere conto sia delle tempistiche per le necessarie modifiche delle procedure di gestione del sistema (ad esempio l’introduzione di rinomine orarie nel giorno gas), che dovranno essere coordinate con quelle dei sistemi di trasporto interconnessi, che della situazione della concorrenza nel mercato all’ingrosso, in particolare infragiornaliero, nel quale sono reperite le risorse per il bilanciamento. La sussistenza di un mercato infragiornaliero sufficientemente liquido e concorrenziale è infatti un prerequisito dell’introduzione delle disposizioni del *Network Code* secondo l’assetto previsto a regime.
- 1.6 La deliberazione 538/2012/R/GAS prevede anche che l’attuale sistema di bilanciamento sia integrato con una nuova sessione di mercato, da effettuarsi con tempistiche compatibili con la modifica dei programmi di trasporto (compresi i programmi di importazione e di rigassificazione); in tal modo il Responsabile del Bilanciamento (di seguito anche: “SNAM” o “il TSO”) può, attraverso la

---

<sup>1</sup> Nel seguito, i riferimenti al *Network Code* si intendono quelli al documento “Balancing Network Code - BAL500-13” datato 21 febbraio 2013.

nuova sessione di mercato (di seguito: “sessione G-1”), modificare i programmi di trasporto per approvvigionarsi, con meccanismi di mercato, anche di risorse di bilanciamento ulteriori rispetto allo stoccaggio.

- 1.7 L'intervento che prevede l'introduzione della sessione G-1, sviluppato anche in esito alla consultazione di cui al DCO 113/2012/R/gas, è finalizzato a promuovere la gestione sulla base di meccanismi di mercato di possibili situazioni di tensione del sistema, che potrebbero emergere anche nella fase di iniezione, nei casi in cui le capacità di stoccaggio disponibili per il bilanciamento risultano “ai limiti” o insufficienti a mantenere l'equilibrio della rete.
- 1.8 La necessità dell'intervento è emersa chiaramente durante la situazione di emergenza del sistema nazionale del gas verificatasi nel febbraio 2012, quando il prezzo di remunerazione delle offerte combinate presso la piattaforma per il bilanciamento ha mostrato una debole reattività alla situazione di tensione del sistema. Questo è un fenomeno connesso con l'attuale assetto semplificato del bilanciamento di merito economico che, in assenza di un meccanismo di bilanciamento di mercato in grado di incidere sulle scelte di immissione di gas nel sistema dai diversi punti di entrata da parte degli operatori, agisce solo sul gas detenuto in stoccaggio. Il prezzo risente quindi solo della scarsità del gas stoccato (che, in quell'occasione, non è risultata critica), non “scontando”, invece, la scarsità della punta, e non consentendo pertanto di valorizzare correttamente la scarsità – rispetto alle esigenze di gestione del sistema in sicurezza – del gas al PSV (ovvero del gas effettivamente disponibile per il consumo).
- 1.9 La modifica dei servizi di stoccaggio disposta dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2013 rende ancora più cogente l'esigenza di procedere all'implementazione delle disposizioni della deliberazione 538/2012/R/gas. Il nuovo assetto dei servizi di stoccaggio prevede l'introduzione di limiti, definiti per ciascun mese, all'erogazione dallo stoccaggio intesi a promuovere la massima disponibilità delle capacità di erogazione nel periodo centrale della fase di erogazione quando si possono verificare i picchi di consumo di maggiore entità. Sorge quindi l'esigenza di definire la disciplina funzionale alla gestione del sistema nel rispetto dei vincoli definiti sull'utilizzo dello stoccaggio nella fase di erogazione. Infatti, per quanto sopra rappresentato, l'attuale assetto di bilanciamento non risulta idoneo a fornire adeguati segnali di prezzo nel caso di superamento dei limiti di erogazione, con possibile pregiudizio delle finalità cui tali limiti sono sottesi.
- 1.10 La tutela di questa esigenza non può che venire da logiche di mercato e quindi dall'evoluzione del sistema di bilanciamento che, in prima istanza, ha proprio per oggetto l'implementazione delle disposizioni della deliberazione 538/2012/R/gas riguardanti l'introduzione della sessione G-1.
- 1.11 Un diverso approccio, basato ad esempio su corrispettivi determinati amministrativamente da applicare in caso di superamento dei limiti di erogazione dagli stoccaggi, non solo presenterebbe profili di non conformità con il quadro europeo, ma determinerebbe anche inefficienze nella loro gestione. Infatti, nella misura in cui i corrispettivi non esprimono segnali di prezzo

coerenti con i reali costi sostenuti dal sistema, potrebbero generare da un parte oneri non proporzionati in capo agli utenti e dall'altra non risultare adeguati alla gestione delle situazioni di criticità che si potrebbero verificare.

- 1.12 Il percorso stabilito nella deliberazione 538/2012/R/gas ai fini dell'attuazione delle predetta sessione, prevede che il GME proceda alla definizione di una proposta di modifica del regolamento della piattaforma per il bilanciamento, in coordinamento con SNAM. È inoltre previsto che, ove necessario per una tempestiva implementazione, si possa procedere per fasi successive consentendo inizialmente, ad esempio, la combinazione delle offerte degli utenti con la sola offerta eventualmente espressa dal Responsabile del Bilanciamento.
- 1.13 Su questo aspetto si segnala che il GME ha successivamente evidenziato l'opportunità di prevedere, in luogo di una modifica del regolamento della piattaforma per il bilanciamento, la definizione della disciplina della sessione G-1 nell'ambito di un regolamento separato, ancorché soggetto alle medesime procedure autorizzative ai sensi della deliberazione 45/11. L'esigenza di distinguere i due regolamenti discende dalla necessità di maggiore chiarezza nei confronti degli operatori in relazione alle sostanziali differenze che sussistono tra le due sessioni. Queste differenze riguardano in particolare il carattere obbligatorio di partecipazione alla piattaforma per il bilanciamento a fronte del carattere volontario della partecipazione alla sessione G-1 nonché il ruolo di controparte centrale, svolto da SNAM nella piattaforma per il bilanciamento e dal GME nella sessione G-1.
- 1.14 La deliberazione 538/2012/R/GAS prevede, al punto 10, che con successivo provvedimento siano definiti i criteri in base ai quali il responsabile del bilanciamento procede alla presentazione di offerte presso la sessione G-1 e siano integrate le modalità di definizione del prezzo di sbilanciamento nei casi in cui il responsabile del bilanciamento concluda transazioni nella medesima sessione.
- 1.15 Con il DCO 76/2013/R/GAS l'Autorità ha posto in consultazione le procedure concorsuali per l'allocazione delle capacità di stoccaggio introdotte dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2013. In considerazione delle richiamate connessioni tra le modifiche alle modalità di erogazione dei servizi di stoccaggio disposte dal medesimo decreto e l'assetto del bilanciamento, l'Autorità con il medesimo documento ha altresì rappresentato i propri orientamenti in merito all'integrazione delle modalità di definizione del prezzo di sbilanciamento nei casi in cui il responsabile del bilanciamento concluda transazioni nella sessione G-1.
- 1.16 Viste le tempistiche molto ristrette della consultazione (imposte dalle scadenze del conferimento della capacità di stoccaggio), la grande maggioranza dei rispondenti ha evidenziato l'opportunità di rimandare ad una specifica e più approfondita consultazione la valutazione in merito alle integrazioni alla disciplina del bilanciamento.

## 2. Oggetto della consultazione

- 2.1 Questo documento ha lo scopo di illustrare gli orientamenti dell’Autorità per il completamento del quadro regolatorio in materia di servizio di bilanciamento connesso all’attuazione della sessione G-1, precisando anche quanto già espresso nel DCO 76/2013/R/GAS sopra richiamato. In particolare i temi oggetto del presente documento sono i seguenti:
- a) definizione del prezzo di sbilanciamento a partire dalla data di attivazione della nuova sessione di bilanciamento del giorno G-1;
  - b) definizione dei criteri con cui il Responsabile del Bilanciamento interviene acquistando o vendendo gas in tale sessione;
  - c) definizione dei meccanismi di neutralità del Responsabile del Bilanciamento e imprese di trasporto in relazione all’attività di bilanciamento.
- 2.2 Gli interventi prospettati nel presente documento di consultazione si inseriscono in un percorso volto all’attivazione della sessione G-1 entro l’inizio della prossima fase di erogazione degli stoccaggi.
- 2.3 Nonostante l’implementazione del *Network Code* a regime richieda un processo graduale e di lungo periodo per adeguare le norme e i codici italiani, l’Autorità ritiene che per garantire una maggiore stabilità regolatoria sia necessario che anche i provvedimenti in discussione nella presente consultazione siano conformi alla logica e ai criteri sottostanti il *Network Code*. D’altra parte è anche evidente che i criteri del *Network Code* possono essere immediatamente adottati solo “fin dove applicabili”, tenendo conto anche della situazione reale dei mercati, della concorrenza e i vincoli operativi di gestione del servizio di trasporto e bilanciamento.
- 2.4 A tal fine, prima di illustrare nel dettaglio gli orientamenti dell’Autorità oggetto del presente documento, sono di seguito richiamate le previsioni del *Network Code* sui temi di rilevanza della presente consultazione.

### ***Sbilanciamento e prezzo di sbilanciamento***

- 2.5 Per quanto riguarda lo sbilanciamento di un utente, il *Network Code* prevede che sia calcolato come differenza tra la somma delle immissioni e la somma dei prelievi dell’utente stesso al termine di ciascun giorno-gas.
- 2.6 Al valore così calcolato è applicato un prezzo di sbilanciamento distinto nei casi in cui l’utente sia lungo o corto (prezzo “duale”), determinato in funzione dell’andamento dei prezzi di acquisto o vendita formatisi nel corso del mercato di bilanciamento. In particolare deve essere applicato:
- il *Marginal Sell Price* se lo sbilanciamento giornaliero dell’utente è positivo (le immissioni del giorno gas sono maggiori dei prelievi);
  - il *Marginal Buy Price* se lo sbilanciamento giornaliero dell’utente è negativo (le immissioni del giorno gas sono minori dei prelievi).
- 2.7 Il *Marginal Sell Price* è il minore tra:

- il minore dei prezzi dei prodotti *Title*<sup>2</sup>, limitatamente agli scambi in cui il TSO è coinvolto, relativamente al giorno-gas;
- la media pesata dei prezzi dei prodotti *Title* che si formano al punto di scambio virtuale del giorno-gas, meno uno *Small Adjustment*.

2.8 Il *Marginal Buy Price* è il maggiore tra:

- il maggiore dei prezzi dei prodotti *Title*, limitatamente agli scambi in cui il TSO è coinvolto, relativamente al giorno-gas;
- la media pesata dei prezzi dei prodotti *Title* che si formano al punto di scambio virtuale nel giorno-gas, più uno *Small Adjustment*.

2.9 Fermo restando che i prezzi di sbilanciamento devono riflettere i costi del TSO per bilanciare il sistema, gli *Small Adjustments* hanno la funzione di incentivare gli utenti a bilanciare la propria posizione. Inoltre:

- devono essere applicati in modo non discriminatorio;
- non devono impedire o limitare lo sviluppo del mercato e della competizione;
- non devono avere un impatto negativo sugli scambi trans-frontalieri;
- non devono portare ad un'eccessiva esposizione finanziaria dell'utente in relazione ai corrispettivi di sbilanciamento;
- non è necessario che abbiano lo stesso valore se utilizzati per la determinazione del *Marginal Buy Price* e del *Marginal Sell Price*;
- non devono eccedere il 10% della media pesata del prezzo del giorno prima a meno che il TSO non giustifichi all'autorità di regolazione la necessità di superare tale soglia.

2.10 Il Network Code prevede anche la definizione di una *regola di default* nel caso non siano determinabili il *Marginal Sell Price* o il *Marginal Buy Price*.

2.11 Su approvazione dell'Autorità, i prodotti *Locational* possono essere tenuti in considerazione nella determinazione del *Marginal Sell Price* o del *Marginal Buy Price* e della media pesata dei prezzi dei prodotti *Title*.

---

<sup>2</sup> Ai fini della presente consultazione è opportuno richiamare il significato o le definizioni dei termini utilizzati nel *Network Code*. Esso prevede che ai fini del bilanciamento siano scambiati tra operatori (ed eventualmente con TSO) i prodotti di breve termine standardizzati così denominati: (1) *Title Products* (2) *Locational Products* (3) *Temporal Products* e (4) *Temporal Locational Products*.

I *Title Products* sono i prodotti giornalieri scambiati il giorno prima o il giorno stesso, ma efficaci dal momento della transazione alla fine del giorno gas; prevedono semplicemente il passaggio di titolarità del quantitativo di gas oggetto di compravendita, senza ulteriori specificazioni.

I *Locational Products*, sono quelli che, per mantenere la rete in equilibrio, prevedono la modifica dei flussi di gas in uno specifico punto di entry o di exit a partire da un certo momento del giorno gas.

I *Temporal Products*, sono quelli che, per mantenere la rete in equilibrio, prevedono la modifica dei flussi di gas in un certo periodo del giorno gas.

I *Temporal Locational Products*, sono quelli che, per mantenere la rete in equilibrio, prevedono la modifica dei flussi di gas in uno specifico punto di entry o di exit in un certo periodo del giorno gas.

Il *Network Code* prevede anche un ranking dei prodotti in base all'ordine del precedente elenco, ossia il TSO non deve, per esempio, acquistare o vendere i prodotti *Locational* se può bilanciare la rete anche con prodotti *Title*.

2.12 I corrispettivi di sbilanciamento devono essere applicati come segue:

- se lo sbilanciamento di un utente è positivo, si assume che l'utente abbia venduto al TSO il quantitativo di gas pari allo sbilanciamento e pertanto all'utente è riconosciuto il *corrispettivo di sbilanciamento* (in questo caso è il prodotto tra lo sbilanciamento e il *Marginal Sell Price*);
- se lo sbilanciamento di un utente è negativo, si assume che l'utente abbia venduto al TSO il quantitativo di gas pari allo sbilanciamento e pertanto l'utente deve pagare il *corrispettivo di sbilanciamento* (in questo caso è il prodotto tra lo sbilanciamento e il *Marginal Buy Price*).

2.13 Si noti che l'assetto previsto dal *Network Code* prevede che all'utente sia in ogni caso applicato il prezzo di sbilanciamento più sfavorevole (il maggiore nel caso di utente corto e il minore nel caso di utente lungo) indipendentemente dall'azione del TSO che l'ha generato. Infatti il prezzo maggiore potrebbe essere anche generato da una vendita del TSO e quello minore da un acquisto.

#### ***Criteri di intervento del TSO***

2.14 Il *Network Code* non definisce in modo puntuale i criteri in base ai quali il TSO deve intervenire con acquisti o vendite di gas per bilanciare la rete. Il presupposto del *Network Code* infatti è che i meccanismi di prezzo sono tali da incentivare gli utenti ad assumere posizioni bilanciate con il risultato che il sistema nel suo complesso tende ad un assetto bilanciato. Pertanto il TSO non dovrebbe in linea di principio intervenire per il bilanciare il sistema se non in modo residuale per piccole quantità e al solo fine di mantenere la rete entro i limiti operativi, operando in modo economico ed efficiente.

2.15 Si deve sottolineare come l'efficacia del modello di bilanciamento dipenda anche dal *set* di informazioni che il TSO fornisce agli utenti. Pertanto il *Network Code* prevede l'integrazione delle informazioni da rendere disponibili da parte del TSO, in aggiunta a quelle individuate al comma 3 dell'Allegato I al Regolamento 715/2009, riguardanti in particolare la posizione aggiornata giornaliera o infragiornaliera del sistema e della posizione del singolo utente in modo da porlo nelle condizioni di operare efficacemente nella correzione dei propri sbilanciamenti (con opportune rinomine o transazioni *within-day*).

#### ***Neutralità del TSO***

2.16 Gli interventi del TSO per acquistare o vendere gas di bilanciamento devono essere finalizzati al mantenimento dell'equilibrio della rete e non devono essere condizionati da logiche commerciali. Il TSO pertanto non deve perdere o guadagnare dall'attività di bilanciamento (principio di *neutralità*), purché agisca in modo efficiente<sup>3</sup>. Il saldo netto delle proprie attività di compravendita deve

---

<sup>3</sup> Il *Network Code* prevede che la definizione di azione efficiente (o inefficiente) del TSO sia effettuata a livello nazionale dall'autorità competente, sulla base di una valutazione per cui (i) è dimostrabile che il TSO avrebbe potuto ragionevolmente limitare i costi dell'azione di bilanciamento con riferimento al particolare momento, alle informazioni e agli strumenti ad esso disponibili.

essere pagato dagli (o corrisposto agli) utenti della rete attraverso uno specifico corrispettivo approvato dall'autorità competente. Al principio generale di neutralità del TSO può essere "sovrapposto" un meccanismo di incentivazione al miglioramento delle *performance*. I pagamenti al TSO (o dal TSO) possono essere limitati da un *cap* nel caso che un certo obiettivo predeterminato (ad esempio, di costo) non sia stato raggiunto (o sia stato superato).

- 2.17 Posto che il TSO è tenuto a richiedere le necessarie garanzie finanziarie per mitigare il rischio credito nei confronti degli utenti, nel corrispettivo di neutralità può essere incluso il recupero di eventuali perdite non coperte dovute a mancato pagamento dei corrispettivi da parte degli utenti.

### 3. Integrazioni in tema di bilanciamento di merito economico

- 3.1 Di seguito sono descritte le integrazioni alla regolazione esistente sui tre temi elencati nel §2.1 che si rendono necessarie a seguito dell'introduzione della sessione G-1.

#### *Sbilanciamento e prezzo di sbilanciamento*

- 3.2 Anzitutto si osserva come la normativa italiana vigente sia coerente con la metodologia del *Network Code* per il calcolo dei volumi di sbilanciamento (§2.5). Infatti lo sbilanciamento di un utente è determinato in base alla deliberazione 137/02 (comma 16bis.1) come differenza tra immissioni e prelievi dell'utente stesso (termine "DS").
- 3.3 Il prezzo di sbilanciamento è attualmente determinato nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento<sup>4</sup>, organizzata in un'unica sessione giornaliera nella quale si forma un unico prezzo al quale vengono concluse tutte le transazioni. Di seguito ci si riferirà a tale sessione come "sessione G". L'introduzione della sessione G-1 e quindi la possibilità che non tutte le risorse di bilanciamento vengano approvvigionate al medesimo prezzo, pone la necessità di integrare le disposizioni in materia di determinazione del prezzo di sbilanciamento.
- 3.4 Poiché l'assetto che si delinea con l'introduzione della sessione G-1 rappresenta un passo in avanti nella direzione dell'implementazione del *Network Code*, ma non costituisce ancora il disegno del mercato di bilanciamento a regime, è opportuno verificare se le previsioni sul prezzo di sbilanciamento del *Network Code* descritte al §2.6 e seguenti siano ugualmente applicabili. A questo fine si possono fare le seguenti considerazioni.
- 3.5 Anzitutto si osserva che la piena attuazione del *Network Code* ha come prerequisito la presenza di un mercato sufficientemente liquido e concorrenziale, in assenza del quale il sistema è esposto al rischio di eccessiva onerosità e

---

<sup>4</sup> Ancorché la dizione "piattaforma per il bilanciamento" richiami la nozione di "*balancing platform*" del *Network Code*, essa si configura come sessione del "*wholesale market*" come definita nel medesimo codice. Infatti in tale piattaforma non viene combinata la sola offerta del TSO da un lato e degli utenti dall'altro, ma nel suo assetto a regime (dall'1 aprile 2013) essa consente anche la combinazione delle offerte degli utenti alle medesime condizioni di quelle del TSO.

possibili manipolazioni. Oggi l'unico mercato centralizzato che presenta questa caratteristica è quello della piattaforma per il bilanciamento e, in questo mercato, la maggiore liquidità è legata alla rimozione del vincolo per ciascun utente di offrire una quantità limitata dalla propria capacità di stoccaggio (l'utente può quindi presentare offerte superiori alla capacità conferita di iniezione o erogazione).

- 3.6 Peraltro, la creazione di un mercato sufficientemente liquido infragiornaliero richiede come condizione necessaria (ma non sufficiente) l'implementazione di un sistema di rinomina continua delle fonti flessibili di gas. Questa implementazione non dipende solo dalla volontà del regolatore<sup>5</sup> o del legislatore italiano, ma anche dal coordinamento con i sistemi di trasporto e approvvigionamento che si trovano *upstream* nella filiera del gas. È evidente tuttavia che la soluzione al problema "tecnico" delle rinomine non garantisce di per sé la presenza di un mercato liquido e concorrenziale delle risorse flessibili di gas.
- 3.7 Una volta che sia effettiva la possibilità di rinominare una o più fonti flessibili di gas ulteriori rispetto allo stoccaggio, è necessario valutare l'opportunità di passare al mercato infragiornaliero per il bilanciamento nei termini completi previsti dal *Network Code*. Tale passaggio produrrebbe risultati efficienti ed economicamente sostenibili a patto che la nuova risorsa di bilanciamento (ad esempio un gasdotto di importazione), aumenti e non diminuisca la liquidità attualmente esistente. Poiché la liquidità attuale dipende dalla rimozione dei vincoli di offerta sullo stoccaggio, per aumentare la liquidità è necessario che l'utente possa erogare o iniettare da stoccaggio, nel giorno gas, anche oltre i limiti della capacità di erogazione o iniezione di cui dispone. Il sistema così disegnato potrebbe tuttavia presentare delle complessità legate al fatto che la rimozione dei vincoli, equivalente ad un meccanismo di *use-it-or-lose-it* della capacità di iniezione ed erogazione, toglie dalla disponibilità di un soggetto la capacità non utilizzata e pertanto un soggetto non sarebbe più in grado di bilanciare la propria posizione con eventuali successive rinomine, ma solo approvvigionandosi sul mercato del bilanciamento.
- 3.8 Fintanto che in Italia l'unica risorsa attivabile nel corso del giorno gas è lo stoccaggio l'attuale sistema di bilanciamento presenta indubbi vantaggi in termini di efficienza. Infatti anche se il responsabile del bilanciamento si approvvigionasse delle risorse necessarie nell'ambito del mercato infragiornaliero, i volumi netti che deve approvvigionare al fine di mantenere il sistema in equilibrio sarebbero comunque i medesimi di quelli che sono approvvigionati in base ai meccanismi in vigore in base alla deliberazione ARG/gas 45/11. Prevedere che il responsabile del bilanciamento reperisca le risorse nel mercato infragiornaliero non potrebbe che comportare il rischio di approvvigionare risorse in eccesso rispetto a quanto necessario, con conseguenti oneri per il sistema.

---

<sup>5</sup> Nel sistema italiano la rinomina nel giorno gas è stata introdotta con il comma 9.2 della deliberazione ARG/gas 45/11. Tuttavia la relativa attuazione per i punti di entrata interconnessi con l'estero sconta i necessari adeguamenti dei sistemi informativi che la Snam Rete Gas prevede di completare nel corso del 2014.

- 3.9 Proprio il diverso orizzonte temporale che caratterizza le azioni attuate dal responsabile del bilanciamento è alla base dell'esigenza di applicare criteri per la determinazione dei prezzi di sbilanciamento diversi nei due diversi assetti di regime di bilanciamento. Infatti, l'assetto del sistema di bilanciamento infragiornaliero prefigura transazioni successive da parte del responsabile per il bilanciamento, potenzialmente anche di segno opposto, e con prezzi non necessariamente uguali; questo richiederebbe di ridurre al minimo l'attività del responsabile del bilanciamento e di incentivare gli operatori ad essere bilanciati, e pone l'esigenza di minimizzare il rischio di comportamenti di arbitraggio che possano generare oneri sul sistema. Questa esigenza non è presente nell'attuale sistema in cui strutturalmente il responsabile del bilanciamento si approvvigiona/cede solo per quantità pari a quelle nette di sbilanciamento e, fintanto che le risorse di stoccaggio risultino sufficienti, non può, per definizione, incorrere in perdite. In tali condizioni, quindi, il meccanismo previsto dalla deliberazione ARG/gas 45/11 risulta più efficiente rispetto a quello incentrato su un mercato infragiornaliero in quanto non espone il sistema ad azioni del responsabile del bilanciamento che non risultano necessarie al termine del giorno gas (ad esempio acquisti che devono successivamente essere compensati da vendite) e che potrebbero essere anche connesse a strategie di manipolazione dei prezzi di sbilanciamento. Non sarebbe dunque logico, fintanto che non sia possibile o conveniente utilizzare altre risorse oltre a quelle di stoccaggio per mantenere il sistema in sicurezza, procedere ad una piena implementazione del *Network Code* (alcuni stati membri considerano la così detta *early implementation*) sapendo che in ragione degli attuali vincoli sopra evidenziati, il sistema produrrebbe lo stesso risultato in termini di volumi scambiati e in termini di prezzo, più probabilmente, un risultato meno rappresentativo del valore della risorsa attivata.
- 3.10 Nella sessione G-1 il TSO, secondo quanto previsto dalla deliberazione 538/2012/R/gas (punto 5b), acquista o vende prodotti giornalieri con punto di consegna PSV, a cui corrisponde un obbligo di modifica dei programmi di importazione. Dal punto di vista del *Network Code*, in base all'Articolo 10, comma 5c, tale transazione si configurerebbe come prodotto di tipo *Locational*<sup>6</sup>.
- 3.11 In pratica, è come se il prodotto *Locational* fosse riferito ad una zona estero "allargata"<sup>7</sup>, mentre l'assenza di congestioni interne alla rete consente, al momento, di lasciare all'utente la facoltà di decidere il punto esatto su cui modificare l'importazione. La scelta del prodotto *Locational* è legata all'esigenza di aumentare o diminuire i flussi in rete immediatamente prima che essi diventino imm modificabili e, al momento, non a quella di risolvere problemi

---

<sup>6</sup> *Network Code*, Articolo 12.4: "Where a *Locational Product* is traded, the following conditions shall be met: (a) the TSO shall determine the relevant *Entry and/or Exit Points* (or groups thereof) that can be used; b)[...]; (c) the originating trading participant modifies the quantity of gas to be delivered and/or off-taken to/from the transmission network at the specified entry and/or exit point(s) by an amount equal to the notification quantity and provides evidence to the transmission system operator; (d)[...]"

<sup>7</sup> La piattaforma del GME viene predisposta in modo da consentire anche la possibilità di selezionare un singolo punto dove modificare i programmi di immissione. L'ipotesi che sia scelto un insieme di punti dipende dall'attuale assetto del sistema del trasporto in cui non ci sono, al momento, congestioni locali. Tuttavia la piattaforma del GME deve poter essere adeguata rapidamente nel momento in cui si presentasse la necessità.

locali. L'assenza di congestioni interne alla rete rende nei fatti il prodotto scambiato omogeneo con un prodotto *Title* e pertanto è lecito che tale prodotto concorra a formare il prezzo di sbilanciamento, come previsto all'Articolo 25, comma 2, lettera d, del *Network Code*.

3.12 Queste considerazioni portano a concludere che, sotto questo aspetto, quanto previsto dall'assetto del mercato che si va delineando con l'applicazione della deliberazione 538/2012/R/gas non differisce dal *Network Code*, e pertanto le formule per il calcolo del *Marginal Sell Price* e *Marginal Buy Price* richiamate al §2.6 e seguenti potrebbero essere adattate anche all'assetto in cui due sessioni (quella del giorno G-1 e quella del giorno G) esprimono due riferimenti di prezzo.

3.13 Osservando che negli attuali mercati MGP, MI, PB, nonché nella futura sessione G-1 le offerte di acquisto e vendita degli utenti si combinano e formano un prezzo di riferimento del mercato all'ingrosso, le disposizioni in materia di prezzo contenute nel *Network Code* troverebbero applicazione come segue.

3.14 Il *Marginal Sell Price* è il minore tra:

- il minore tra il prezzo<sup>8</sup> che si forma nella sessione G-1 e quello che si forma nella sessione G, se il TSO interviene in tali sessioni<sup>9</sup>;
- la media pesata dei prezzi che si formano su MGP e MI, nella sessione G-1 e nella sessione G, meno uno *Small Adjustment*.

3.15 Il *Marginal Buy Price* è il maggiore tra:

- il maggiore tra il prezzo che si forma nella sessione G-1 e quello che si forma nella sessione G, se il TSO interviene in tali sessioni;
- la media pesata dei prezzi che si formano su MGP e MI, nella sessione G-1 e nella sessione G, più uno *Small Adjustment*.

3.16 La struttura così delineata sarebbe coerente con la logica sottostante la fissazione dei prezzi nel *Network Code* ossia quella di incentivare quanto più possibile gli utenti a bilanciare il proprio portafoglio. Infatti per l'acquisto o la vendita di gas corrispondente allo sbilanciamento, l'utente riceve sempre, in acquisto o in vendita, il trattamento di prezzo corrispondente al riferimento di mercato meno conveniente.

3.17 Nella realtà pratica, l'attuale situazione italiana fa sì che lo schema di prezzo dei §§ 3.14 e 3.15 presenti vari limiti e criticità qui elencati.

1. Le sessioni MGP ed MI sono caratterizzate da scarsissima liquidità e

---

<sup>8</sup> Qui e nel seguito si assume che la sessione G-1 si svolga secondo modalità di negoziazione ad asta a prezzo marginale, in linea con i criteri approvati dall'Autorità con deliberazione 538/2012/R/GAS. Si osserva inoltre che in base all'organizzazione della sessione G-1 il TSO può accettare anche offerte relative a immissioni e prelievi presso lo stoccaggio, con l'effetto di ottenere corrispondenti aumenti o diminuzioni delle immissioni presso i punti di entrata. Si precisa che le offerte presentate dagli utenti presso gli stoccaggi nell'ambito della sessione G-1 non devono necessariamente coincidere, in termini di entità e di prezzo, con le offerte presentate nella sessione G.

<sup>9</sup> Nella sessione G il TSO interviene sempre eccetto il caso (molto improbabile) che il sistema si trovi perfettamente bilanciato: cioè, nell'assetto attuale, se i quantitativi movimentati dagli stoccaggi corrispondono esattamente al programmato

pertanto potrebbero esprimere un riferimento di prezzo distorto. D'altra parte, se gli utenti saranno incentivati al bilanciamento *ex-ante*, è anche prevedibile che parte della liquidità attualmente presente nella sessione G si sposterà al mercato del giorno prima. Anche l'introduzione del mercato a termine potrebbe favorire gli scambi su MGP. Si ritiene tuttavia opportuno escludere, in prima applicazione, tali riferimenti dalla determinazione del prezzo di sbilanciamento, salvo monitorare l'evoluzione dei prezzi e della liquidità per riconsiderare successivamente la possibilità di includere MGP e MI nella determinazione del prezzo di sbilanciamento.

2. Anche il riferimento di prezzo del mercato G-1 potrebbe scontare problemi di liquidità legati sia alla effettiva disponibilità nei contratti di importazione di flessibilità con breve preavviso, sia alla concentrazione della capacità di importazione. L'Autorità ritiene quindi opportuno assumere una scelta prudenziale, salvo verificare successivamente gli esiti e gli andamenti dei mercati. Il prezzo della sessione G-1 potrebbe essere quindi tenuto in conto nella determinazione del prezzo di sbilanciamento solo nei casi di intervento del TSO, ma si ritiene non opportuno (per il momento) che concorra alla formazione della media pesata dei prezzi all'ingresso. Questa scelta è coerente col fatto che, anche con scarsa liquidità, il prezzo della sessione G-1 è rappresentativo dei costi sostenuti dal TSO per il bilanciamento.
3. Infine bisogna dimensionare opportunamente lo *Small Adjustment*, in modo tale da responsabilizzare gli utenti a bilanciare la propria posizione senza ricorrere alla sessione G. Infatti, nell'attuale contesto in cui i prezzi della sessione G risultano generalmente allineati ai valori di mercato, tale incentivo risulta ridotto. Il valore dello *Small Adjustment*, d'altra parte, non dovrebbe costituire una eccessiva penalizzazione considerato che l'allineamento dei prezzi della sessione G e dei prezzi rilevabili al PSV segnala il fatto che il bilanciamento del sistema non è critico e tale segnale non dovrebbe essere distorto. Viceversa, nei casi in cui le risorse di flessibilità sono concentrate e la disponibilità di gas al PSV è limitata, pur essendoci capacità di stoccaggio inutilizzate, lo *Small Adjustment* sommato al prezzo risultante dalle piattaforme G-1 e G, distorce i segnali di prezzo anche per le transazioni del mercato all'ingrosso del giorno prima e infragiornaliero. Infine il dimensionamento dello *Small Adjustment* dovrebbe essere commisurato alla effettiva possibilità per gli utenti di prevedere gli sbilanciamenti e a porvi rimedio. Se questa possibilità sconta l'imprecisione e il livello delle informazioni rese disponibili agli utenti circa la propria posizione, un dimensionamento dello *Small Adjustment* troppo elevato si tradurrebbe in una penalizzazione superiore a quanto necessario e quindi sproporzionata. Tale criticità incide maggiormente sugli utenti di minori dimensioni per i quali gli errori statistici (non eliminabili) di previsione sono mediati su volumi e su un numero di punti di consegna più ridotto.

- 3.18 Queste considerazioni suggeriscono l'opportunità, in una prima fase di introduzione della sessione G-1, di prevedere che il prezzo di sbilanciamento applicato al disequilibrio dell'utente, ai sensi del comma 17.1 della deliberazione n. 137/02, sia derivato da quello rappresentato ai §§3.14 e 3.15, opportunamente semplificato nel modo seguente.
- 3.19 Il *Marginal Sell Price* è il minore tra:
- il minore tra il prezzo che si forma nella sessione G-1 e quello che si forma nella sessione G, se il TSO interviene in tali sessioni<sup>10</sup>;
  - il prezzo che si forma nella sessione G, meno uno *Small Adjustment*
- o scritto più semplicemente, il minore tra:
- il prezzo che si forma nella sessione G-1, se il TSO vi interviene;
  - il prezzo che si forma nella sessione G, meno uno *Small Adjustment*
- 3.20 Il *Marginal Buy Price* è il maggiore tra:
- il maggiore tra il prezzo che si forma nella sessione G-1 e quello che si forma nella sessione G, se il TSO interviene in tali sessioni;
  - il prezzo che si forma nella sessione G, più uno *Small Adjustment*
- o scritto più semplicemente, il maggiore tra:
- il prezzo che si forma nella sessione G-1, se il TSO vi interviene;
  - il prezzo che si forma nella sessione G, più uno *Small Adjustment*
- 3.21 Si osserva come, nei casi in cui il TSO non interviene nella sessione G-1 il *Marginal Sell Price* differisce dal *Marginal Buy Price* solo per l'applicazione dello *Small Adjustment*. Nei casi di intervento del TSO invece *Marginal Sell Price* e *Marginal Buy Price* assumono valori distinti. Questo schema è coerente con la necessità di incentivare gli utenti al bilanciamento con gli strumenti disponibili prima della sessione G.
- 3.22 Un'ulteriore considerazione deve essere svolta rispetto all'opportunità di introdurre un prezzo di sbilanciamento *duale* (*Marginal Sell Price* diverso da *Marginal Buy Price*) come descritto ai §§ 3.19 e 3.20. Le considerazioni sopra richiamate al punto 3 del §3.17, circa la difficoltà degli utenti di conoscere con sufficiente accuratezza la propria posizione unitamente alla possibile ridotta liquidità che si potrebbe riscontrare nella sessione G-1, potrebbero rendere anche l'applicazione del prezzo duale, almeno in una prima fase, eccessivamente oneroso in termini di rischio per gli utenti.
- 3.23 Per i motivi sopra elencati potrebbe essere più opportuna l'applicazione di un prezzo singolo agli sbilanciamenti, la cui valorizzazione sia pari al costo marginale della risorsa attivata.
- 3.24 La definizione di un prezzo di sbilanciamento singolo (al netto dello *Small Adjustment*), in presenza di interventi del responsabile del bilanciamento sia

---

<sup>10</sup> Nella sessione G il TSO interviene sempre eccetto il caso (molto improbabile) che il sistema si trovi perfettamente bilanciato.

nella sessione G che in quella G-1, che possono anche avere verso opposto, può essere definita riferendosi, al segno prevalente del sistema al termine del giorno gas, e quindi al segno del saldo netto delle transazioni effettuate dal TSO. Il prezzo di sbilanciamento come determinato ai §§3.19 e 3.20 può essere ulteriormente modificato come segue:

- se il sistema è risultato lungo (il TSO ha venduto un volume di gas maggiore di quanto ne ha eventualmente comprato), il minore fra il prezzo che si forma nella sessione G-1 e il prezzo della sessione G diminuito (se l'utente è lungo) o aumentato (se l'utente è corto) dello *Small Adjustment*;
- se il sistema è risultato corto (il TSO ha comprato un volume di gas maggiore di quanto ne ha eventualmente venduto), il maggiore fra il prezzo che si forma nella sessione G-1 e il prezzo della sessione G diminuito (se l'utente è lungo) o aumentato (se l'utente è corto) dello *Small Adjustment*;

*Q.1 Si condivide l'opportunità che, almeno in una prima fase di attivazione della sessione G-1, sia definito un prezzo di sbilanciamento singolo, secondo quanto delineato al §3.24?*

3.25 La definizione di un prezzo singolo se da una parte rimuove le criticità sopra rappresentate in capo all'utente, espone il sistema a possibili oneri connessi ad interventi effettuati dal TSO che al termine del giorno gas non sono risultati necessari. Una simile circostanza si può verificare solo nel caso i quantitativi programmati, comprese eventuali rinomine, sarebbero stati sufficienti a mantenere l'equilibrio della rete nel giorno gas anche in assenza di intervento del responsabile del bilanciamento nella sessione G-1.

3.26 Pertanto al fine di evitare i predetti oneri in capo al sistema, l'intervento del responsabile del bilanciamento nell'ambito della sessione G-1, di cui si discuterà nei §§ 3.31 e seguenti, dovrebbe essere effettuato secondo una logica di prudenza, tenendo conto delle possibili incertezze nella stima del fabbisogno. Ciò fatte salve le eventuali valutazioni relative alla sicurezza del sistema che potrebbero essere effettuate dagli organismi competenti.

3.27 Per quanto riguarda la valorizzazione dello *Small Adjustment*, tenendo conto delle considerazioni espresse al punto 3 del §3.17, si ritiene che in prima istanza esso possa essere dimensionato ad un livello adeguatamente superiore ai costi amministrativi che l'utente dovrebbe sostenere per approvvigionarsi di gas sui mercati organizzati dal GME. Potrebbe essere ad esempio pari a un ordine di grandezza superiore al corrispettivo applicato dal GME sull'energia scambiata (0,03 €/GJ).

*Q.2 Si ritiene corretto il dimensionamento dello Small Adjustment qui individuato? Se no, quali motivi potrebbero rendere opportuno un aumento o una diminuzione?*

3.28 Infine, in questo contesto occorre poi richiamare le previsioni introdotte al codice di rete della Snam Rete Gas, approvate con la deliberazione 137/2013/R/GAS, circa la rimozione dell'obbligo per gli utenti di trasmettere nomine bilanciate. La rimozione di tale obbligo non fa venire meno la

responsabilità dell'utente di assicurare il bilanciamento delle proprie immissioni e prelievi. Lo “*sbilanciamento a programma*” (cioè la differenza tra immissioni e prelievi programmati dall'utente) assume semmai rilevanza come informazione funzionale a determinare lo stato atteso dell'equilibrio tra immissioni e prelievi. Tale informazione integra quelle già rese disponibili dal TSO sulla base delle proprie previsioni.

3.29 Sotto questo profilo sorge l'opportunità di definire incentivi affinché questa informazione sia il più possibile accurata. Tali incentivi potrebbero trovare definizione con l'applicazione di *Small Adjustment* ridotti rispetto a quelli sopra discussi in relazione agli sbilanciamenti correttamente programmati. Tali considerazioni potrebbero trovare attuazione prevedendo che si applichi:

a) lo *Small Adjustment* ridotto allo “*sbilanciamento a programma*” come risultante dal programma presentato dall'utente come eventualmente riformulato nel giorno gas;

b) lo *Small Adjustment* (non ridotto) si applichi alla differenza fra lo sbilanciamento a programma e lo sbilanciamento effettivo come determinato sulla base dei bilanci di trasporto.

3.30 Il valore dello *Small Adjustment* ridotto dovrà essere tale da mantenere gli incentivi all'utente a bilanciare la propria posizione (riducendo la quota di sbilanciamento a programma), senza distorcere significativamente i prezzi del mercato all'ingrosso nell'ambito dei quali l'utente può approvvigionarsi per ridurre lo sbilanciamento. Si ritiene a tal fine che tale valore possa essere posto pari ad un quinto del valore di cui al §3.27.

*Q.3 Si ritiene condivisibile la riduzione dello Small Adjustment in caso di sbilanciamento a programma? Si ritiene condivisibile il valore individuato?*

#### ***Criteria di intervento del TSO***

3.31 La deliberazione 538/2012/R/GAS prevede che gli esiti della sessione G-1 siano determinati successivamente al termine ultimo per la presentazione, da parte degli utenti, dei programmi di trasporto, ossia le 19:00 del giorno G-1<sup>11</sup>. L'intervento del TSO a valle della chiusura dei programmi di trasporto è condizione necessaria affinché l'intervento sia efficace ed economico: se le nomine fossero modificabili, il TSO non potrebbe valutare se le risorse residue di stoccaggio siano o meno sufficienti per gestire le potenziali situazioni di criticità, e potrebbe porre in essere azioni che potrebbero determinare oneri per il sistema (in relazione ad interventi non necessari).

*Q.4 Con riferimento al momento di chiusura dei programmi, si ritiene opportuno prevederne l'anticipo per aumentare la liquidità della sessione G-1?*

*Q.5 L'anticipazione della chiusura dei programmi, quali problemi e vincoli potrebbe comportare con i TSO confinanti?*

3.32 La principale differenza con il modello di bilanciamento previsto dal *Network*

<sup>11</sup> Il termine delle 19:00 è stato introdotto a seguito delle modifiche del codice di rete approvate con la deliberazione 137/2013/R7gas.

*Code* è determinata dal fatto che nel *Network Code* le varie risorse attivabili sono “sempre disponibili” a condizioni concorrenziali nel corso del giorno gas mentre nel sistema italiano alcune (o molte) risorse diventano addirittura indisponibili già il giorno precedente. Ciò fa sì che l’intervento del TSO nel primo caso assume valore in quanto determina un segnale di prezzo, ossia uno scostamento del prezzo di sbilanciamento rispetto a quello medio di mercato, che è funzionale ad orientare il comportamento degli utenti, nell’altro caso è invece volto ad assicurare la disponibilità di risorse necessarie per il bilanciamento in tempo utile. In altri termini, in base al *Network Code* gli eventuali sbilanciamenti che dovessero sussistere o determinarsi, anche dopo l’intervento del TSO, possono essere corretti con acquisti e vendite successivi (sia degli utenti che del TSO) a cui dovrebbero (ma non è obbligatorio) seguire modifiche dei programmi che per approssimazioni successive “convergono” alle condizioni bilanciate.

- 3.33 Nell’attuale sistema italiano, proprio perché alcune risorse (importazioni) non sono più modificabili oltre un termine del giorno G-1, l’intervento del TSO non può basarsi sull’esame dello stato di equilibrio della rete nel giorno gas, ma richiede una valutazione dell’equilibrio atteso per il giorno successivo ossia della differenza tra le immissioni in rete (che in generale è un dato noto dalle nomine) e i prelievi dalla rete (che sono un dato stimato). Il TSO, in questa valutazione potrebbe commettere un errore e potrebbe procedere ad azioni che in tutto o in parte potrebbero rivelarsi non necessarie. L’errore è tanto più significativo quanto più il suo intervento è distante dal tempo reale.
- 3.34 In generale, prendendo come riferimento il sistema previsto con la deliberazione 538/2012/R/GAS, si può pensare o ad un sistema regolato molto strettamente in cui il TSO interviene solo al verificarsi di certe condizioni, oppure ad un sistema in cui si lascia al TSO una maggiore discrezionalità circa le modalità e i tempi di intervento, eventualmente abbinato ad un meccanismo di controllo o di incentivi che garantisca che il TSO effettui transazioni efficienti. A questo proposito si osserva come la seconda soluzione sia preferibile - e anzi obbligata - nella misura in cui è demandato al TSO il compito di effettuare le previsioni di consumo. Il primo approccio richiederebbe infatti di definire anticipatamente i criteri con i quali il TSO effettua le previsioni (ad esempio potrebbero, per ciascuna tipologia di consumo essere definite relazioni tra consumi e variabili note, quali temperature, esiti del mercato elettrico per i prelievi termoelettrici, consumi industriali). Gli esiti finali di questo approccio potrebbero comunque non raggiungere lo stesso grado di precisione rispetto a quello in cui è demandata al TSO *in toto* la responsabilità di formulare le previsioni.
- 3.35 Nel prendere la sua decisione il TSO deve anzitutto acquisire le seguenti informazioni rilevanti:
- le immissioni in rete previste (in generale riconducibili alla somma di tutte le nomine dei punti di entry), distinguendo le immissioni dall’estero da quelle derivanti da GNL e stoccaggi;
  - le previsioni di prelievo presso i punti di riconsegna della rete di trasporto; a tal fine essi possono essere distinti in prelievi presso impianti di distribuzione, il cui andamento è principalmente funzione

delle condizioni climatiche, utenze industriali e termoelettriche il cui consumo dipende dai programmi di produzione;

- i limiti tecnici degli stoccaggi, ovvero i limiti di iniezione o erogazione oltre ai quali gli stoccaggi non possono garantire la prestazione di punta;
- la capacità di stoccaggio disponibile agli utenti<sup>12</sup>; e le conseguenze del loro superamento sulle capacità disponibili nel corso della rimanente fase di erogazione;
- la dimensione ed il costo di ricorrere ad altre misure alternative e di “emergenza” quali, ad esempio l’interrompibilità e il ricorso alla produzione di energia elettrica tramite combustibili alternativi al gas

3.36 I criteri di intervento del TSO possono essere definiti in relazione (1) alle circostanze nelle quali intervenire, (2) all’entità dell’intervento (quanto gas deve acquistare o vendere), e (3) al prezzo che deve essere offerto.

3.37 Per definire l’entità dell’intervento (quanto gas deve acquistare o vendere), è necessario valutare le diverse situazioni che si possono presentare confrontando le previsioni di erogazione/iniezione da stoccaggio effettuate dal TSO con i limiti tecnici e con le capacità di stoccaggio disponibili agli utenti.

3.38 In generale l’utilizzo previsto delle capacità di erogazione o iniezione potrebbe risultare:

- a) superiore ai limiti tecnici;
- b) inferiore ai limiti tecnici, ma superiore alla capacità disponibile agli utenti;
- c) inferiore alla capacità disponibile agli utenti (e quindi a maggior ragione inferiore ai limiti tecnici).

3.39 Nella fase di iniezione, nel caso a), il TSO deve certamente intervenire almeno per mantenere l’utilizzo previsto della capacità di iniezione nei limiti tecnici. Nei casi a) e b), un intervento del TSO al fine di riportare l’utilizzo previsto della capacità di iniezione anche ad un livello compatibile con le capacità disponibili agli utenti potrebbe non risultare necessaria ove l’eventuale superamento non comportasse pregiudizio per il sistema degli stoccaggi e la disponibilità della capacità di iniezione sino al termine di questa fase. Nell’attuale situazione in cui solo una parte della capacità di stoccaggio è stata conferita, anche un eventuale utilizzo delle capacità non conferite non dovrebbe comportare pregiudizi per la conduzione della campagna di iniezione. Pertanto, almeno in prima applicazione, l’intervento del TSO nel periodo estivo dovrebbe essere limitato a

---

<sup>12</sup> Si intende per capacità di stoccaggio disponibile agli utenti la somma delle capacità continue di erogazione o iniezione che gli utenti possono utilizzare su base giornaliera (quindi al netto della prestazione oraria del TSO) determinate sulla base dei fattori di adeguamento delle capacità conferite e della giacenza di ciascun utente secondo le relazioni definite dalle imprese di stoccaggio. I fattori di adeguamento sono stati determinati in conformità con le disposizioni del decreto 15 marzo 2013 che ha definito limiti mensili e giornalieri di erogazione dagli stoccaggi. Tali limiti, che in alcuni mesi sono inferiori ai limiti tecnici, sono finalizzati a preservare la disponibilità di punta di erogazione nei periodi in cui statisticamente si verificano i prelievi più elevati: gennaio e febbraio.

quanto necessario a mantenere l'utilizzo previsto della capacità di iniezione nei limiti tecnici.

- 3.40 Nella fase di erogazione invece, sono previsti, in base alle citate disposizioni ministeriali, limiti massimi giornalieri di erogazione, corrispondenti alle capacità disponibili agli utenti. Tali limiti sono funzionali a massimizzare i quantitativi erogabili di stoccaggio nei mesi di gennaio e febbraio. Al di là delle approssimazioni implicite nella modellizzazione delle prestazioni, è chiaro che un'erogazione superiore alle capacità disponibili agli utenti comporta un degrado delle prestazioni nel periodo successivo. Questo degrado potrebbe comportare (immediatamente o per il periodo rimanente della fase di erogazione) un pregiudizio alla garanzia della prestazione.
- 3.41 La relazione che intercorre fra utilizzo dello stoccaggio in eccesso rispetto alle capacità disponibili e il degrado delle prestazioni nel periodo successivo della fase di erogazione non è di automatica e immediata schematizzazione specialmente nei suoi termini quantitativi. Essa infatti può dipendere da una serie di fattori quali l'utilizzo dello stoccaggio precedente al momento di valutazione, l'entità del superamento previsto e il margine fra capacità tecnica e capacità disponibile agli utenti. Si tratta quindi di un rapporto dinamico che deve essere continuamente aggiornato sulla base della concreta situazione.
- 3.42 Le precedenti considerazioni portano a concludere che i criteri di intervento del TSO nell'ambito della sessione G-1, possano essere definiti, con riferimento ai volumi oggetto della sua offerta, limitatamente ad aspetti di carattere generale, che possono essere schematizzati come segue:
- l'intervento del TSO sia limitato ai volumi necessari ad assicurare il mantenimento delle prestazioni di stoccaggio previste per la rimanente fase di erogazione;
  - ai fini della determinazione dei predetti volumi, il TSO si coordini con le imprese di stoccaggio al fine di individuare l'effetto dell'utilizzo dello stoccaggio superiore alle capacità disponibili sul mantenimento delle prestazioni previste per la rimanente fase di erogazione.
- 3.43 I criteri sopra prospettati implicano che il TSO non sia tenuto a intervenire necessariamente nel caso in cui preveda un utilizzo dello stoccaggio superiore alle capacità disponibili agli utenti, in quanto ciò che rileva è che siano mantenute le prestazioni per la durata residua della fase di erogazione.
- 3.44 Viceversa, è bene comunque precisare che in particolari situazioni del sistema del gas, un intervento del TSO potrebbe essere opportuno anche nel caso in cui l'utilizzo previsto dello stoccaggio sia inferiore alle capacità disponibili agli utenti (lettera c del punto 3.38). Ad esempio in particolari situazioni di criticità del sistema o nel caso in cui per l'indisponibilità di un campo di stoccaggio, non fosse garantita la disponibilità di capacità di erogazione nei livelli previsti. Si tratta però di interventi che si pongono al di fuori del bilanciamento giornaliero oggetto del presente documento di consultazione, e potrebbero essere adottati sulla base di indicazioni del Ministero in materia di sicurezza. Va anche precisato che i relativi oneri dell'intervento, in questo caso, non sono necessariamente da ricondurre alla gestione del bilanciamento e quindi

concorrere alla definizione dei relativi prezzi di sbilanciamento.

*Q.6 Si ritiene che i criteri di intervento nelle fasi di iniezione ed erogazione siano correttamente individuati? Di quali ulteriori considerazioni dovrebbe tenere conto il TSO per dimensionare l'entità del proprio intervento?*

- 3.45 Un altro tema che rileva ai fini della determinazione dei volumi oggetto di offerta del TSO è quello connesso alla imprecisione della stima. Si ritiene che, in assenza di situazioni di criticità, contingenti e/o prospettiche, l'intervento del TSO debba essere effettuato secondo criteri di prudenza rispetto al rischio di effettuare transazioni che potrebbero risultare non necessarie (e determinare così oneri evitabili in capo ad utenti e al sistema). In altri termini si ritiene che il TSO nella determinazione dei quantitativi da offrire debba, tenere conto dei possibili errori di valutazione.
- 3.46 Una volta definiti i criteri per la determinazione delle quantità da acquistare (o vendere), è necessario definire i prezzi che il TSO inserisce nella propria offerta. Tali prezzi dovrebbero essere commisurati al costo sostenuto per mantenere il bilanciamento della rete, e le prestazioni dello stoccaggio sino al termine della fase, nel caso in cui i quantitativi richiesti non fossero approvvigionati.
- 3.47 Nel caso di cui alla lettera a) del punto 3.38, la mancata disponibilità della risorsa comporta il mancato equilibrio del sistema. Tale situazione è stata oggetto di valorizzazione nell'ambito della deliberazione 45/11 (al comma 5.6).
- 3.48 Nel caso di cui alla lettera b) del punto 3.38, la mancanza di disponibilità della risorsa di stoccaggio potrebbe:
- a) rendere impossibile garantire il livello di prestazioni previste dallo stoccaggio nel periodo successivo;
  - b) garantire il livello di prestazioni previste dallo stoccaggio nel periodo successivo solo a fronte di azioni alternative.
- 3.49 La situazione di cui alla lettera b) si potrebbe verificare ad esempio, immaginando che il livello di prestazioni previste possa essere ripristinato con una minore erogazione da stoccaggio in un periodo successivo o utilizzando opportunamente il line-pack o reimmettendo gas nei campi di stoccaggio con prestazioni di punta più elevate al fine di ricostituirne le prestazioni a seguito del loro utilizzo in eccesso rispetto a quanto inizialmente previsto.
- 3.50 Si tratta di operazioni, che qualora possibili, hanno presumibilmente un costo stimabile nell'ordine del differenziale di costo tra il gas in stoccaggio ed il gas importato (relativo a situazioni con un grado di tensione inferiore rispetto a quelle che hanno determinato l'intervento nella piattaforma G-1) e quindi sensibilmente inferiore al prezzo definito al citato comma 5.6 della deliberazione 45/11.
- 3.51 Anche in questo caso, l'effettiva percorribilità delle operazioni e i relativi elementi di costo, richiedono il coordinamento tra le imprese di stoccaggio ed il responsabile del bilanciamento.
- 3.52 Pertanto l'intervento del TSO si potrebbe concretizzare nella presentazione di offerte relative a diverse combinazioni prezzo-quantità, stabilite in relazione agli effetti ed ai costi che il sistema dovrebbe fronteggiare in mancanza di una loro

accettazione.

- 3.53 Si osserva come l'intervento del TSO sia, inevitabilmente, caratterizzato da un certo grado di discrezionalità legati non solo alla sua capacità di effettuare previsioni accurate, ma anche a possibili scelte degli acquisti finalizzate a mantenere o "recuperare" le prestazioni di capacità di punta ed il relativo costo. Queste scelte potrebbero concretizzarsi anche nel differimento di tali acquisti o vendite a giorni successivi se esse consentano di ottenere i risultati richiesti a condizioni di prezzo più favorevoli.
- 3.54 La presenza di un certo grado di discrezionalità del TSO, evidenzia l'opportunità di definire un meccanismo volto a promuoverne un comportamento efficiente. In linea con il Network Code potrebbe essere prefigurato un sistema che preveda l'attribuzione di incentivi e penalizzazioni economici al responsabile per il bilanciamento commisurati all'efficienza con la quale ha gestito il bilanciamento.
- 3.55 Una precisa definizione del meccanismo di incentivazione del TSO va coordinata con le modalità in cui egli interviene nel bilanciamento, tenendo conto della consistenza e del costo di eventuali strumenti alternativi (ipotizzati al §3.49) nonché delle dinamiche di mercato rilevabili nell'ambito della piattaforma G-1. Pertanto, in questa sede, ci si deve limitare all'enunciazione di criteri generali ai fini dell'individuazione di un adeguato livello di efficienza. Tali criteri possono prevedere, che un intervento sia efficiente qualora:
- a) non abbia comportato l'attivazione di risorse non necessarie; nel caso concreto, quindi, l'intervento del TSO non abbia determinato una riduzione della movimentazione dallo stoccaggio sino ad un livello apprezzabilmente inferiore alle capacità disponibili agli utenti;
  - b) abbia consentito il mantenimento dell'equilibrio del sistema e dei livelli di prestazione dello stoccaggio al minimo costo.
- 3.56 A tal fine si potrebbe prevedere che SNAM Rete gas, in base all'Articolo 14 del *Network Code*, proponga all'Autorità per l'approvazione un meccanismo di incentivazione che sia coerente col *Network Code* stesso e con i principi riportati nella presente consultazione.
- 3.57 La responsabilità e il ruolo di SNAM Rete Gas nell'attività di bilanciamento qui delineata e il coordinamento continuo con l'impresa di stoccaggio confermano la correttezza di della scelta effettuata dal legislatore in relazione alla separazione proprietaria del TSO, ma anche dell'impresa maggiore di stoccaggio, dall'impresa ex-monopolista.

*Q.7 Si condivide l'opportunità di responsabilizzare il TSO rispetto alla efficiente gestione del bilanciamento?*

*Q.8 Quali sono gli strumenti appropriati per "misurare" l'efficacia e l'efficienza degli interventi del TSO per bilanciare la rete? Su cosa dovrebbe basarsi un meccanismo di premi e penalità per incentivare l'efficienza?*

#### **4. Remunerazione della capacità di erogazione/iniezione non utilizzata da un utente nel caso di intervento del TSO nella sessione G-1**

- 4.1 Le situazioni di tensione sulla disponibilità di capacità di erogazione o iniezione, che determinano l'intervento del TSO nella sessione G-1, comportano la formazione di un differenziale di prezzo tra la sessione G-1 e la sessione G. Tale differenziale rappresenta il valore di mercato della capacità di erogazione o iniezione in quelle circostanze.
- 4.2 In linea con quanto disciplinato nell'ambito della deliberazione 45/11 nei casi di applicazione del prezzo di sbilanciamento amministrato, l'Autorità ritiene che questo valore della capacità di erogazione o iniezione debba essere riconosciuto ai soggetti che non utilizzando completamente la capacità di cui dispongono, la rendono automaticamente disponibili al sistema e agli altri utenti.
- 4.3 Per gli stessi motivi il costo della capacità di erogazione, valorizzato al prezzo emerso nell'ambito del bilanciamento, dovrebbe essere sostenuto dai soggetti che l'hanno utilizzata, sia attraverso la programmazione di erogazioni da stoccaggio superiori a quelle continue di cui dispongono, che indirettamente attraverso il bilanciamento.
- 4.4 È anche vero che i soggetti potrebbero concludere transazioni al punto di scambio virtuale, valorizzando nel prezzo della transazione la prestazione di punta utilizzata. Inoltre nel meccanismo del prezzo singolo prospettato al §3.24, l'utente potrebbe recuperare il valore della capacità di erogazione o iniezione attraverso una programmazione dello stoccaggio tale da porlo in una posizione di sbilanciamento opposta a quella del sistema. Ne risulterebbe che, in assenza di un meccanismo di remunerazione della capacità non utilizzata, l'utente sarebbe incentivato ad una programmazione sbilanciata per recuperarne il valore.

Al paragrafo precedente si è tenuto conto di quanto previsto dalla proposta di modifica del codice di stoccaggio presentata da Stogit al fine del recepimento del quadro normativo innovato a seguito dei decreti 15 febbraio 2013. In questa proposta la Stogit ha previsto la possibilità per l'utente di programmare l'utilizzo di capacità di erogazione/iniezione anche oltre il limite della capacità di erogazione e iniezione. Tale proposta, che è ancora in fase di valutazione da parte dell'Autorità, appare funzionale all'efficiente erogazione del servizio di stoccaggio e del bilanciamento, nella misura in cui l'utilizzo delle capacità in eccesso non comporti oneri aggiuntivi agli utenti che non siano giustificati da maggiori costi del sistema di stoccaggio e di bilanciamento. In tale prospettiva l'applicazione di un corrispettivo alla capacità di erogazione utilizzata in eccesso dall'utente, indipendente dalla scarsità a livello complessivo di detta risorsa, da una parte non appare coerente con l'attuale sistema di bilanciamento che si basa proprio sulla condivisione delle prestazioni di stoccaggio fra gli utenti (con la possibilità di presentare offerte nell'ambito della piattaforma anche per quantitativi superiori alla capacità di erogazione o iniezione conferita), dall'altra introduce oneri per gli utenti che non sono basati su criteri di mercato ed ai quali non corrispondono costi aggiuntivi di stoccaggio.

- 4.5 È bene inoltre precisare che ai fini della determinazione della capacità di stoccaggio utilizzata da un utente si considerano i quantitativi da questi richiesti

per il proprio bilanciamento individuati nell'ambito della programmazione e riprogrammazione effettuata nel giorno G. Pertanto la capacità utilizzata va determinata non considerando i quantitativi corrispondenti alle offerte eventualmente accettate nell'ambito della sessione G. La capacità non utilizzata è determinata come differenza tra la capacità disponibile all'utente e quella utilizzata come sopra descritto.

- 4.6 Nel sistema descritto, il valore della capacità di erogazione nel caso di intervento del TSO nella sessione G-1 per criticità connesse alla sua disponibilità, risulta pari alla differenza (se positiva) tra il prezzo di sbilanciamento e il prezzo di remunerazione delle offerte nella sessione G. Nel caso della capacità di iniezione tale valore risulta pari alla differenza se positiva tra il prezzo di remunerazione delle offerte nella sessione G e il prezzo di sbilanciamento.
- 4.7 In sintesi nel caso il responsabile del bilanciamento intervenga nella sessione G-1 per criticità connesse alla disponibilità di capacità di erogazione:
- a) riconoscerà all'utente dello stoccaggio un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, fra il prezzo di sbilanciamento e il prezzo di remunerazione delle offerte nella sessione G, moltiplicata per la capacità continua di erogazione di cui dispone e che non ha utilizzato;
  - b) applicherà all'utente dello stoccaggio un corrispettivo pari alla differenza di cui alla precedente lettera a) moltiplicata per la capacità di erogazione utilizzata in eccesso rispetto alla capacità di cui dispone.
- 4.8 Nel caso il responsabile del bilanciamento intervenga nella sessione G-1 per criticità connesse alla disponibilità di capacità di iniezione:
- a) riconoscerà all'utente dello stoccaggio un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, fra il prezzo di remunerazione delle offerte nella sessione G e il prezzo di sbilanciamento, moltiplicata per la capacità continua di iniezione di cui dispone e che non ha utilizzato;
  - b) applicherà all'utente dello stoccaggio un corrispettivo pari alla differenza di cui alla precedente lettera a) moltiplicata per la capacità di iniezione utilizzata in eccesso rispetto alla capacità di cui dispone.

<p><i>Q.9 Si condivide l'opportunità di prevedere, secondo le modalità delineate, la remunerazione della capacità di erogazione/iniezione non utilizzata da un utente nel caso di intervento del TSO nella sessione G-1?</i></p>
--

- 4.9 Un'ulteriore precisazione è necessaria in relazione alla capacità di stoccaggio utilizzata dalle imprese di trasporto e più in generale dagli operatori di infrastrutture. In relazione a questi soggetti, come esposto al paragrafo successivo, vale un principio generale di neutralità rispetto ai costi e ai ricavi di bilanciamento, al netto di eventuali meccanismi di incentivazione sulle prestazioni. Pertanto gli eventuali ricavi percepiti per effetto delle disposizioni illustrate al presente paragrafo dovranno confluire nell'apposito fondo istituito presso la Cassa conguaglio del settore elettrico (di seguito: la Cassa).

## 5. Neutralità del TSO

- 5.1 Le disposizioni sulla neutralità del TSO richiamate al §2.16 e seguenti trovano già parziale applicazione nella normativa italiana attraverso l'istituzione, presso la Cassa, (deliberazione ARG/gas 155/11, punto 12) di un apposito *fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas* (di seguito: il Fondo).
- 5.2 Rientrano fra questi oneri quelli che insorgono nell'ambito della regolazione delle partite economiche per il bilanciamento per effetto di insolvenza degli utenti e gli oneri e i ricavi che insorgono per effetto delle eventuali differenze tra il saldo netto degli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento agli utenti e il costo delle risorse approvvigionate.
- 5.3 Il Fondo è anche alimentato dal corrispettivo CV<sup>BL</sup> istituito al punto 10 della deliberazione ARG/gas 155/11 e valorizzato, con decorrenza 1 ottobre 2012, dalla deliberazione 351/2012/R/gas.
- 5.4 Nell'assetto prospettato nell'ambito del presente documento di consultazione afferiscono al Fondo anche i ricavi connessi all'applicazione dello *Small Adjustment* e gli oneri o i proventi connessi agli interventi effettuati dal TSO nell'ambito della sessione G-1<sup>13</sup>.
- 5.5 Pertanto l'introduzione delle previsioni poste in consultazione pone l'esigenza di integrare le disposizioni per la determinazione delle risorse e degli oneri afferenti al Fondo e la gestione dei relativi versamenti e prelievi. In tale contesto l'Autorità intende definire regolari obblighi informativi in capo agli operatori di infrastrutture del gas circa i ricavi e gli oneri connessi al bilanciamento nonché definire gli adempimenti e le tempistiche della loro gestione da parte dei medesimi operatori e della Cassa.

## 6. Modalità di formazione del prezzo di remunerazione delle offerte nell'ambito della sessione G

- 6.1 La deliberazione ARG/gas 45/11 ha definito le modalità di formazione del prezzo di remunerazione delle offerte nell'ambito della sessione G, prevedendo al comma 7.4, lettera e), che esso sia posto pari a quello dell'ultima offerta accettata di segno opposto rispetto a quella del GME.
- 6.2 Tale modalità di determinazione del prezzo di remunerazione era stata sviluppata sulla base dell'assetto previsto nella fase di avvio del bilanciamento di merito economico che prevedeva la combinazione delle offerte degli utenti con la sola offerta del responsabile del bilanciamento.

---

<sup>13</sup> Nei casi in cui il TSO non interviene nella sessione G-1, gli utenti che hanno venduto (o comprato) gas su PB ricevono (o pagano) un prezzo P, mentre gli utenti sbilanciati pagano (o ricevono) un prezzo pari a P+SA (o P-SA).

Nei casi in cui il TSO interviene nella sessione G-1, gli utenti che hanno venduto (o comprato) gas in G-1 ricevono (o pagano) un prezzo P1, gli utenti che hanno venduto (o comprato) gas in G-1 ricevono (o pagano) un prezzo P2, mentre gli utenti sbilanciati pagano (o ricevono) un prezzo pari a MAX(P1, P2±SA) se il sistema è corto o MIN(P1, P2±SA) se il sistema è lungo.

In entrambi i casi qui rappresentati il saldo netto delle partite economiche per il TSO è diverso da zero.

- 6.3 Dall'1 aprile 2012 la piattaforma per il bilanciamento prevede anche la combinazione di offerte degli utenti di segno opposto. In questo nuovo assetto la piattaforma per il bilanciamento si configura come sessione del mercato all'ingrosso. Conseguentemente emerge l'opportunità di valutare modifiche alle modalità di formazione del prezzo in coerenza con quelle tipiche del mercato all'ingrosso, le quali rispondono al principio secondo il quale sono accettate tutte le offerte di vendita con prezzo inferiore a quello di equilibrio e, viceversa, sono accettate tutte le offerte di acquisto con prezzo superiore a quello di equilibrio.
- 6.4 L'assetto prospettato al precedente paragrafo consente la valorizzazione del gas naturale al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita risultate valide e congrue, massimizzando il valore netto delle transazioni concluse.
- 6.5 Il GME ha prospettato all'Autorità l'intenzione di procedere ad una proposta di modifica della regola di formazione del prezzo di remunerazione delle offerte nel senso sopra delineato. Tale approccio consente di illustrare nel dettaglio delle possibili integrazioni al regolamento le predette modifiche ed appare pertanto funzionale a garantire un quadro completo e preciso per la partecipazione degli utenti nell'ambito del procedimento di modifica. Pertanto l'Autorità intende valutare le modalità di modifica della regola di formazione del prezzo nella piattaforma per il bilanciamento anche sulla base degli elementi emersi nell'ambito del procedimento di consultazione avviato dal GME.